DIRER
FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI
ADERENTE ALLA CONFEDIR

Struttura Territoriale per la Puglia - DIRER PUGLIA
Via Gobetti n. 26 - 70100 BARI
Telefax 080/ 5406497
www.dirpuglia.it - e-mail: segreteria@dirpuglia.it

Bari 06 dicembre 2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
C.so Vittorio Emanuele, 116
00186 Roma

Al Ministero della Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

E,p.c.

Egr. Avv. Davide Pellegrino.
Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale
SEDE

Egr. Dott. Bernardo Notarangelo
Direttore Area Organizzazione e
riforma dell'Amministrazione
SEDE

Egr. Avv. Domenica Gattulli
Dirigente Servizio Personale e Organizzazione
SEDE

Oggetto: Avviso pubblico di mobilità volontaria per la eventuale copertura a tempo indeterminato di n. 29 posti di dirigente, a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell'art. 30 del D. LGS N. 165/2001.

La Regione Puglia con avviso pubblico pari oggetto -pubblicato sulla G.U.R.I. sezione concorsi n. 95 del 02/12/2011- ha attivato la

procedura di mobilità volontaria ex art.30 del d.lgs. 165/2001, disciplinandola con determinazione del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione n. 1045 del 23 novembre 2011.

A tal proposito la Scrivente organizzazione fa presente che la predetta determina contrasta con le disposizioni di legge attualmente in vigore in quanto attiva un regolamento con procedure illegittime ed irrituali.

Infatti l'unica fonte deputata a regolamentare la materia, come stabilito dello stesso art. 30, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, è costituita dalla contrattazione collettiva, essendo ivi espressamente previsto che «*I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione*» della mobilità volontaria, senza alcuna ingerenza da parte di altre fonti di regolamentazione.

La materia della mobilità, quindi, non può essere regolamentata, unilateralmente e in via autonoma, attraverso fonti di rango secondario perché eventuali provvedimenti di tale tipo sarebbero inevitabilmente viziati per illegittimità conseguente a violazione di norme imperative e delle disposizioni dei CCNL cui è rimessa la definizione delle procedure e dei criteri generali attuativi.

Ne consegue che in assenza della specifica definizione contrattuale trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina scaturente dalla legge statale e, in quanto compatibile, dei C.C.N.L. vigenti potendosi rilevare, in caso contrario, una grave violazione dei principi di uguaglianza, di legalità, di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

Tali rilievi sono ancora più rilevanti quando si pretende, come previsto dalla procedura di mobilità adottata dalla Regione Puglia, di attuare una procedura selettiva attraverso la sottoposizione dei richiedenti la mobilità a "colloqui" con l'attribuzione di "punteggi", con una vera e propria ripetizione del "pubblico concorso", del tutto immotivata e ai limiti dell'assurdo, in quanto rivolta a soggetti già vincitori di analogo concorso, attraverso il quale hanno già conseguito la qualifica dirigenziale e dimostrato il possesso della necessaria professionalità e dei requisiti per ricoprire i posti oggetto di mobilità.

E ciò a fronte di una norma (l'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) che richiede semplici "criteri selettivi" di tipo meccanico e non discrezionale (esame comparativo di soli titoli e requisiti, in relazione al posto da ricoprire) e con oneri aggiuntivi del tutto ingiustificati per il bilancio pubblico.

Il Giudice delle leggi, d'altro canto, con sentenza 3-12 novembre 2010 n. 324 ha sancito che la principale fonte di regolamentazione dell'istituto della "Mobilità Volontaria" è costituita, in via quasi esclusiva, dall'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009, indistintamente vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, in quanto disciplina «*riconducibile alla materia dell'ordinamento civile*» e come tale riservata dall'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. alla potestà legislativa

esclusiva dello Stato, e non già a materia di competenza concorrente o residuale delle Regioni, ovvero all'organizzazione amministrativa degli altri enti pubblici.

Infine tale modus operandi dell'Amministrazione potrebbe essere posto in essere al fine di eludere di fatto l'obbligo di legge della "preventiva mobilità" scoraggiando di fatto la presentazione delle domande o dichiarando i candidati non idonei per poi procedere ad altre modalità assunzionali.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Il Segretario Regionale
(dr. Onofrio Mongelli)